



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SECONDA CIVILE

Sezione Fallimentare

CIRCOLARE N. 2 del 2021: relativa alla conclusione del protocollo con la Procura della Repubblica, per i dati riguardanti i rapporti finanziari / bancari.

Nell'ambito dei rapporti di collaborazione che caratterizzano ormai da tempo la Procura della Repubblica, Dipartimento della Crisi d'impresa, diretto dal dottor Riccardo Targetti, e questa Sezione Seconda Civile del Tribunale di Milano, si è inserita recentemente una **iniziativa tesa a facilitare il reperimento di notizie in ordine ai rapporti bancari-finanziari che facciano capo alla impresa fallita, ai suoi legali rappresentanti e/o amministratori di fatto, o vi abbiano fatto capo in passato.**

È noto che si tratta di uno degli obblighi di ricostruzione incombenti sul curatore più importanti perché connesso da un lato alla ricostruzione della dinamica del dissesto, della sorte dell'attivo del soggetto fallito, della capienza patrimoniale dei soggetti coinvolti nel dissesto e aventi nello stesso responsabilità anche di ristoro dei danni causati, dall'altro perché legato ad una più agevole ricostruzione in sede di verifica crediti dei rapporti e in generale del patrimonio vincolato alla soddisfazione dei creditori quale garanzia delle obbligazioni assunte dal soggetto fallito.

Tale incombente di indagine ovviamente continua ad essere onere del curatore, **ma ove vi siano situazioni di particolare difficoltà che caratterizzano la ricostruzione, magari anche favorite da una completa reticenza dei protagonisti, il curatore può avere un apprezzabile ausilio al proprio lavoro attraverso una richiesta di informazioni che gli consentirà, con l'individuazione dei luoghi ove i predetti rapporti bancari o finanziari venivano tenuti dai soggetti interessati, di potersi rivolgere a colpo sicuro all'istituto di credito o finanziario che intratteneva il rapporto, potendo spendere tra le sue credenziali anche la collaborazione con la procura della Repubblica nella raccolta di informazioni fondamentali per le indagini.**

Ovviamente proprio perché si tratta di un ausilio eccezionale sostanzialmente, frutto della sensibilità della Procura della Repubblica, che si veicola attraverso l'attività della Guardia di Finanza componente della sezione di polizia giudiziaria del primo dipartimento, essa deve essere riservata non alla generalità dei casi sottoposti al curatore ma a quelli di particolare interesse e nei quali le ricerche pur solerti del curatore non hanno potuto raggiungere un risultato concreto. In altre parole è una facoltà che deve essere utilizzata "cum grano salis" senza abusare della disponibilità necessariamente contingentata che viene offerta.

Le modalità attraverso le quali la collaborazione è stata realizzata sono espresse in un protocollo il cui testo integrale viene con la presente circolare inviato:

- 1) Ordine degli Avvocati di Milano;
- 2) Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano;
- 3) Associazione dei Concorsuali Milano (ACM);
- 4) Sito del Tribunale di Milano;

Al fine di meglio chiarire l'iter per riuscire ad ottenere le predette informazioni si riportano di seguito **le modalità ed i passaggi necessari ed indispensabili senza i quali non sarà possibile accedere alle stesse :**

A) il curatore deve inviare la richiesta di informazioni al seguente indirizzo e-mail: fabrizio.tedeschi@giustizia.it, esso fa riferimento ad un ufficiale della Guardia di Finanza componente della sezione di polizia giudiziaria del I Dipartimento, particolarmente esperto e che successivamente formerà i suoi colleghi;

B) potrà essere usata esclusivamente la PEO posta elettronica ordinaria non la PEC.

C) nell'oggetto della e-mail il curatore indicherà il nome del soggetto fallito ed il numero e la data della sentenza dichiarativa di fallimento;

D) nel testo della e-mail dovrà fornire necessariamente le seguenti indicazioni:

- chiarirà se ha già redatto o depositato la relazione ai sensi dell'articolo 33 legge fallimentare oppure se si riserva di farlo all'esito delle ricerche sui rapporti bancari;
- riporterà sempre esattamente la ditta del soggetto fallito, l'indirizzo del medesimo, il codice fiscale esatto e i dati anagrafici del legale rappresentante o della persona su cui richiede gli accertamenti;
- indicherà sempre la propria e-mail ordinaria ed anche l'indirizzo dell'ufficio e un recapito telefonico per eventuali contatti diretti e immediati;

E) nel più breve tempo possibile sempre attraverso posta elettronica diverrà risposto allegando l'elenco degli istituti presso cui risultano o sono risultati in essere rapporti bancari o finanziari;

F) il curatore utilizzando i dati ottenuti si rivolgerà all'istituto finanziario bancario per ottenere le informazioni necessarie a verificare ciò che gli serve (ricerca dell'attivo, individuazione delle responsabilità civili e penali, ricostruzione del patrimonio, verifica del movimento degli affari della fallita e o dei suoi amministratori di fatto o di diritto) in particolare chiederà di far conto e se del caso la documentazione delle disposizioni in addebito.

G) egli dovrà indicare alla banca l'arco temporale che interessa alla procedura o all'indagine penale che in genere sarà quello intercorrente tra l'inizio della crisi o dell'insorgenza dello stato di insolvenza ed il fallimento; tutto ciò salvo che in particolari situazioni vi siano elementi che suggeriscano la necessità di estendere la ricerca temporale ad un arco di tempo maggiore ad esempio tra la costituzione della società ed il fallimento soprattutto nell'ipotesi in cui ci si trovi di fronte a società presumibilmente costituite per scopi fraudolenti in danno del fisco o dei creditori.

H) in ogni caso occorrerà chiedere che gli estratti conto dell'istituto di credito riportino in chiaro il destinatario dei flussi di denaro dei titoli in uscita dal conto.

Al fine di facilitare l'accesso alle informazioni presso la banca il curatore può comunque sottolineare alla stessa i seguenti profili:

- Che ha ottenuto le informazioni sull'esistenza del rapporto direttamente dalla Procura della Repubblica;
- che i dati richiesti sono indispensabili per redigere o completare la relazione ai sensi dell'articolo 33 della legge fallimentare;
- che in ogni caso tali dati sono necessari per consentire al Pubblico Ministero di valutare

l'eventuale esistenza di fatti di reato ed individuare la persona che li avrebbe commessi;

- che attende quindi una risposta senza ritardo, indicando eventualmente, ove vi siano particolari situazioni di urgenza, un termine egli stesso, ragionevolmente concepito.
- Che in caso di ritardo rifiuto ingiustificato a rispondere dell'Istituto egli è tenuto a riferirne al Pubblico Ministero con le conseguenze di legge, facilmente intuibili;

I) il curatore si impegna a riferire alla Procura della Repubblica l'esito delle ricerche effettuate, facendone esplicita menzione nella relazione 33, se non ancora presentata, ovvero in una comunicazione a parte, se già depositata; eventualmente allegando quella documentazione bancaria che riterrà interessante per le indagini penali.


L) Come si è già detto in apertura della presente circolare sia il Tribunale Fallimentare che la Procura della Repubblica **auspicano che i dati raccolti siano oggetto di una solerte comunicazione** e raccomandano di limitare il numero degli accertamenti alle situazioni di grave difficoltà in cui ciò sia strettamente indispensabile.


M) il Tribunale fallimentare e la Procura della Repubblica ricordano e sottolineano che la ricerca delle informazioni su descritta non influisce in alcun modo sui compiti e sulle scadenze connesse alla pubblica funzione di curatore fallimentare o commissario giudiziale **e raccomandano perciò il rispetto di esse.**

Così deciso in Milano il 22 marzo 2021

Allegato Protocollo del 22.3.2021

Il Presidente della sezione.
Alida Paluchowski





Tribunale di Milano Sezione Fallimentare

Procura della Repubblica I Dipartimento

PROTOCOLLO PER L'ACQUISIZIONE DA PARTE DEL CURATORE FALLIMENTARE DEI DATI RIGUARDANTI I RAPPORTI BANCARI/FINANZIARI

Da tempo, tra il Tribunale Fallimentare di Milano, la Procura della Repubblica e il curatore fallimentare (e le figure istituzionali analoghe, come il commissario giudiziale del concordato preventivo o degli enti sottoposti a liquidazione coatta amministrativa e ad amministrazione straordinaria) si è instaurato un proficuo dialogo, che nel gennaio 2019 ha prodotto uno schema condiviso di relazione ex art. 33 L. Fallimentare. A due anni dalla sua entrata in vigore, si può affermare che, là ove lo schema è stato rispettato, i risultati, in termini di chiarezza, puntualità e completezza, sono stati soddisfacenti.

Nell'ambito di tale dialogo, la Procura della Repubblica ha ritenuto possibile agevolare il curatore nella ricostruzione del patrimonio della fallita, nell'accertamento delle responsabilità penali e in genere nella ricostruzione dell'assetto contabile. In particolare si tratta di attivare un canale di comunicazione elettronico con la polizia giudiziaria della Procura della Repubblica, attraverso il quale il curatore possa venire a conoscenza presso quali istituti l'impresa fallita e i suoi legali rappresentanti e/o amministratori di fatto abbiano o abbiano avuto rapporti bancari o finanziari.

Il Tribunale fallimentare ha aderito a tale iniziativa, ritenuta idonea anche a perseguire finalità più propriamente concorsuali, agevolando le fasi di verifica del passivo, della ricerca degli asset attivi e dell'individuazione delle responsabilità, anche civili, degli esponenti.


Ciò premesso, è stato redatto il seguente protocollo:

- il curatore invierà la richiesta di informazioni al seguente indirizzo e-mail fabrizio.tedeschi@giustizia.it, che fa riferimento ad un ufficiale della G.d.F. componente della sezione di p.g. del I Dipartimento;
- dovrà usare la PEO e non la PEC;
- nell'oggetto della e-mail indicherà la ditta fallita e il numero/data della sentenza di fallimento;
- nel testo della e-mail si atterrà alle seguenti indicazioni:
 - specificherà se ha già redatto/depositato la relazione art. 33 L. Fallimentare, ovvero se si riserva di farlo all'esito delle ricerche sui rapporti bancari;
 - in ogni caso riporterà esattamente ditta, indirizzo, codice fiscale e dati anagrafici del legale rappresentante o della persona su cui richiede gli accertamenti;
 - indicherà (oltre alla e-mail) l'indirizzo dell'ufficio e un recapito telefonico, per eventuali contatti diretti;
- gli verrà risposto nel più breve tempo possibile sempre via e-mail, dove verrà allegato l'elenco degli istituti presso cui risultano o sono risultati in essere rapporti bancari/finanziari;
- il curatore, utilizzando tali dati, si rivolgerà all'istituto finanziario/bancario per ottenere le informazioni necessarie a verificare l'entità del passivo, a ricercare eventuale attivo, a individuare responsabilità civili e penali, nonché a ricostruire il patrimonio e verificare il (reale) movimento degli affari della fallita e dei suoi amministratori di diritto/fatto; in particolare, gli estratti conto e (se del caso) la documentazione delle disposizioni in addebito;
- indicherà alla banca l'arco di tempo che interessa alla procedura e/o all'indagine penale, che in genere sarà quello intercorrente tra l'inizio della crisi o del insorgenza dello stato di insolvenza e il fallimento; salvo che particolari situazioni suggeriscano un arco di tempo che si estenda sin dalla costituzione della società (importante, in specie, per le società costituite per scopi fraudolenti in danno dell'Fisco o dei creditori);
- sarà in ogni caso necessario chiedere che gli estratti conto dell'istituto di credito/finanziario riportino in chiaro il destinatario dei flussi di denaro/titoli in uscita;

- nel interpellare l'istituto di credito, egli è comunque autorizzato a sottolineare:
- che ha ottenuto le informazioni sull'esistenza del rapporto direttamente dalla Procura della Repubblica;
 - che i dati richiesti sono indispensabili per redigere/completare la relazione ex art. 33 L. Fallimentare;
 - che in ogni caso tali dati sono necessari per consentire al P.M. di valutare l'eventuale esistenza di fatti di reato e individuare la persona che li avrebbe commessi;
 - che egli dovrà riferire al P.M. l'esito delle ricerche bancarie/finanziarie;
 - che attende quindi una risposta senza ritardo (o entro un termine che lui stesso indicherà);
 - che, in caso di ritardo o rifiuto ingiustificato a rispondere, è tenuto a riferirne al P.M., con le conseguenze facilmente immaginabili;
- il curatore si impegna a riferire alla Procura l'esito di tali ricerche, facendone menzione nella relazione ex art. 33, se non ancora presentata, ovvero in una comunicazione a parte, se già depositata; eventualmente allegando quella documentazione bancaria che riterrà interessante per le indagini penali;
- il Tribunale Fallimentare e la Procura della Repubblica si attendono che tali dati siano oggetto di una solerte comunicazione e raccomandano di limitare il numero degli accertamenti allo stretto indispensabile; essi sottolineano, inoltre, che quanto sopra non influisce in alcun modo sui compiti e sulle scadenze connesse alla pubblica funzione di curatore fallimentare (e figure istituzionali analoghe).

Milano, il

**IL PRESIDENTE DELLA
SEZIONE FALLIMENTARE**
dr.ssa Alida Paluchowski



**IL PROCURATORE AGGIUNTO
DEL I DIPARTIMENTO**
dr. Riccardo Targetti

